

Mozione n. 124

presentata in data 23 settembre 2026

a iniziativa dei Consiglieri Nobili, Mancinelli, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena, Ruggeri, Caporossi, Seri, Cesetti, Vitri

Tutela dei minori nell'ambiente digitale e rafforzamento delle politiche regionali per il benessere digitale alla luce della proposta europea "EU KIDS Act"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che

il 17 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2026) 681 final – "EU KIDS Act – EU Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy", nell'ambito della procedura legislativa ordinaria 2026/0286(COD), finalizzata a introdurre nell'Unione europea una disciplina armonizzata per la protezione dei minori nell'ambiente digitale; la proposta, allo stato, non costituisce ancora diritto vigente e dovrà essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

la proposta europea interviene su due distinti profili: da un lato introduce regole comuni relative all'età per l'accesso a determinati servizi digitali; dall'altro pone a carico dei fornitori obblighi specifici relativi alla progettazione e al funzionamento dei servizi utilizzati dai minori, secondo il principio della sicurezza fin dalla progettazione – safety by design.

in particolare, la proposta prevede, per i servizi di social networking e per i servizi di condivisione video interessati dalla disciplina:

- per i minori di 13 anni, l'impossibilità di disporre di un proprio account social;
- dai 13 anni e fino al compimento dei 15 anni, la possibilità di utilizzare un account limitato istituito e controllato dal titolare della responsabilità genitoriale, con strumenti di controllo parentale attivi e limite giornaliero di utilizzo non superiore a un'ora;
- dal compimento dei 15 anni, la possibilità di aprire autonomamente un account, fermo restando l'obbligo del prestatore di predisporre un ambiente digitale adeguato all'età e sicuro per il minore.

la proposta non introduce pertanto un generale divieto di possesso o di utilizzo dello smartphone per i minori di tredici anni, dovendosi distinguere tra disponibilità del dispositivo, accesso ai social network e ad altre piattaforme, utilizzo dei servizi digitali e condizioni alle quali tali servizi possono essere offerti ai minori;

la proposta prevede inoltre sistemi di verifica dell'età che non si fondino sulla mera autodichiarazione dell'utente e che, al contempo, garantiscano la protezione dei dati personali e la minimizzazione delle informazioni trattate; interviene altresì sui sistemi di raccomandazione, sull'*infinite scrolling*, sull'*autoplay*, sulle notifiche e su altri meccanismi suscettibili di favorire un utilizzo compulsivo o eccessivo del servizio, nonché sui contatti con soggetti estranei, sui videogiochi e sui sistemi di intelligenza artificiale accessibili ai minori.

Richiamati

il Regolamento (UE) 2022/2065 – Digital Services Act, e in particolare l'articolo 28, che impone ai fornitori di piattaforme online accessibili ai minori di adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, della sicurezza e della protezione dei minori e vieta, nei casi previsti dalla disposizione, la pubblicità basata sulla profilazione rivolta ai minori;

l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, che disciplina il consenso del minore al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione,

lasciando agli Stati membri la possibilità di stabilire una soglia inferiore ai sedici anni, purché non inferiore ai tredici;

il General Comment n. 25 del 2021 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, dedicato specificamente ai diritti dei bambini e degli adolescenti nell'ambiente digitale, che riconduce la protezione digitale dei minori non soltanto alla prevenzione dei rischi, ma anche alla tutela della privacy, all'accesso all'informazione, alla partecipazione e allo sviluppo delle competenze digitali;

la legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, che disciplina la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo privilegiando interventi preventivi, formativi ed educativi e attribuendo rilievo anche al ruolo dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nell'orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie;

la legge regionale 6 agosto 2018, n. 32, recante "Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia", che, all'articolo 1, comma 3, stabilisce espressamente che la Regione promuove l'informazione e sostiene l'educazione ai nuovi media quale strumento per il loro utilizzo consapevole e responsabile e per lo sviluppo del senso critico.

Rilevato che

la medesima legge regionale n. 32/2018 prevede, all'articolo 2, l'approvazione di un Piano delle politiche regionali integrate di informazione e di educazione, di durata non inferiore a tre anni, chiamato a definire il quadro conoscitivo, gli interventi da sostenere, il coordinamento con le altre politiche regionali, i criteri di finanziamento e specifici indicatori per la valutazione dei risultati; lo stesso articolo prevede espressamente il raccordo con la programmazione regionale nei settori dell'istruzione, delle politiche giovanili, dello sport, della sanità e del sociale.

gli articoli 3, 5 e 6 della medesima legge prevedono inoltre interventi educativi e formativi, protocolli con l'Ufficio scolastico regionale, le Università e gli Ordini professionali, funzioni di raccolta e analisi dei dati e specifici compiti del CORECOM Marche in materia di studio dell'utilizzo dei nuovi media e di educazione delle giovani generazioni; l'articolo 8 contiene, infine, una clausola valutativa che prevede una relazione annuale della Giunta all'Assemblea legislativa sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.

Rilevato altresì che

in sede di risposta all'interrogazione n. 156 del 23 febbraio 2026, discussa nella seduta dell'Assemblea legislativa del 19 maggio 2026, l'Assessore competente ha riferito che gli interventi promossi dai quattro Atenei marchigiani hanno riguardato la raccolta, l'analisi e la valutazione di dati e informazioni "propedeutiche al completamento del Piano delle politiche integrate di informazione e educazione", evidenziando pertanto la necessità di portare a compimento lo strumento programmatico previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 32/2018.

Considerato che

la disciplina delle condizioni di accesso ai servizi digitali, degli obblighi gravanti sui fornitori delle piattaforme, dei sistemi di verifica dell'età e del relativo apparato sanzionatorio appartiene prevalentemente al livello normativo europeo e statale e non può essere sostituita da una disciplina regionale che introduca autonomamente limiti generali di età per l'accesso alle piattaforme;

rientrano invece nelle attribuzioni regionali, nel rispetto della legislazione statale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, gli interventi connessi alla promozione della salute, alla prevenzione, alle politiche sociali e giovanili, al sostegno alla genitorialità, alla formazione e all'educazione all'uso

consapevole dei media, nonché il coordinamento delle politiche regionali già previste dalla legge regionale n. 32/2018;

la rapidità dell'evoluzione tecnologica rende necessario ampliare progressivamente l'attenzione dalle sole condotte di cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia a una più complessiva dimensione di benessere digitale, comprendente l'utilizzo dei social network, dei sistemi di messaggistica, delle piattaforme video, dei videogiochi, dei sistemi di raccomandazione e dei servizi basati sull'intelligenza artificiale;

tale approccio deve contemperare la protezione del minore dai rischi connessi all'ambiente digitale con la sua progressiva autonomia, con l'accesso alle opportunità educative e informative offerte dalla tecnologia e con lo sviluppo della capacità critica necessaria per utilizzarla consapevolmente.

Ritenuto che

il nuovo quadro delineato dalla proposta europea costituisca l'occasione per rafforzare e aggiornare gli strumenti regionali già esistenti, evitando sia interventi meramente episodici sia la costituzione di ulteriori organismi, laddove sia possibile utilizzare e coordinare quelli già previsti dall'ordinamento regionale;

sia necessario distinguere chiaramente tra responsabilità delle piattaforme, responsabilità degli adulti e delle istituzioni educative e progressiva responsabilizzazione del minore, evitando di trasferire esclusivamente sulle famiglie l'onere della protezione dei bambini e degli adolescenti nell'ambiente digitale.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

1. a rappresentare, nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e nei rapporti istituzionali con il Governo, l'esigenza che nel prosieguo dell'iter della proposta COM(2026) 681 final – EU KIDS Act sia assicurato un quadro normativo uniforme ed effettivamente applicabile per la protezione dei minori, con particolare riferimento a sistemi di verifica dell'età rispettosi della riservatezza e del principio di minimizzazione dei dati, alla sicurezza fin dalla progettazione dei servizi e alla responsabilità dei fornitori delle piattaforme;
2. a procedere, nel quadro dell'articolo 2 della legge regionale n. 32/2018, al completamento e all'approvazione del Piano delle politiche regionali integrate previsto dalla legge, introducendo al suo interno una specifica sezione dedicata al benessere digitale dei minori, articolata per fasce di età e riferita, oltre che ai fenomeni già espressamente contemplati dalla legge regionale, all'utilizzo dei social network, delle piattaforme video, dei videogiochi e dei sistemi di intelligenza artificiale, individuando obiettivi, interventi, soggetti responsabili, risorse, tempi di attuazione e indicatori di risultato;
3. a promuovere, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e utilizzando gli strumenti di collaborazione già contemplati dalla legge regionale n. 32/2018, un Protocollo regionale per l'educazione e il benessere digitale dei minori, con il coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale, del CORECOM Marche, del Garante regionale dei diritti della persona, degli enti del Servizio sanitario regionale, degli Ambiti territoriali sociali, delle Università marchigiane e degli Ordini professionali interessati, finalizzato alla realizzazione di percorsi omogenei di educazione digitale e media literacy, differenziati per fasce di età, e di iniziative di informazione e sostegno rivolte alle famiglie, ai docenti e agli educatori;
4. a integrare il tema del benessere digitale nelle attività regionali di prevenzione e promozione della salute nell'età evolutiva, favorendo la formazione degli operatori e la definizione di modalità condivise per l'individuazione precoce delle situazioni nelle quali l'utilizzo problematico delle

tecnologie si accompagni a forme di disagio personale, familiare o relazionale, assicurando il raccordo tra pediatria, servizi consultoriali, servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicologia scolastica e servizi sociali territoriali, nel rispetto del principio di appropriatezza e senza improprie forme di medicalizzazione dei comportamenti adolescenziali;

5. a garantire un monitoraggio periodico e verificabile delle politiche regionali in materia, utilizzando prioritariamente le rilevazioni e gli organismi già esistenti, definendo nell'ambito del Piano indicatori relativi agli interventi realizzati, ai destinatari raggiunti, alle risorse impiegate, alla distribuzione territoriale e ai risultati conseguiti e assicurando, in particolare, l'effettiva applicazione della clausola valutativa prevista dall'articolo 8 della legge regionale n. 32/2018 mediante la trasmissione annuale all'Assemblea legislativa della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti degli interventi.